



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0003979-11/06/2015-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di
GRUARO (VE)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di
GRUARO (VE)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2012 – Comune di Gruaro.

La Sezione del controllo della Corte dei conti per la regione Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, all'esito dell'adunanza del 10 marzo 2015, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ha ritenuto che le irregolarità accertate non concretizzino alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede la adozione di apposita pronuncia di accertamento.

La Sezione, in ogni caso, con la deliberazione che si allega in copia, ha dato incarico al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione la presente nota, contenente alcune considerazioni sulle suddette irregolarità.

Dalla relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2012, inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266, nonché dall'istruttoria svolta, è emerso che lo stesso ha violato il parametro di deficiarietà n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I della spesa sugli impegni complessivi della spesa corrente pari al 47,22%), che detiene partecipazioni in organismi in perdita, che ha violato il parametro di deficiarietà n. 7 (stock del debito pari al 168,96%, in presenza di un risultato di gestione negativo) e che, infine, la variazione del netto patrimoniale indicata non corrisponde al risultato economico dell'esercizio, desunto dal certificato al consuntivo 2012 pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno.



In merito a ciò, con nota istruttoria dell'11.12.2014, prot. n. 0008684, la Corte ha chiesto chiarimenti.

Codesto ente, con note del 22.1.2015, prot. n. 527, con riguardo alla prima contestazione, ha precisato che l'incidenza rilevata è determinata dal rallentamento dei pagamenti dovuto alle tempistiche della Tesoreria e dall'incertezza "sui tempi dei versamenti delle spettanze derivanti dalle assegnazioni da federalismo municipale, trasferimenti erariali e imposta municipale propria (IMU)" nonché dalla presenza di un residuo debito nei confronti della società partecipata A.S.V.O. spa, definito nella sua reale entità solo nel 2013; con riguardo alla seconda, ha fornito elementi sulla situazione finanziaria delle partecipate; con riguardo alla terza, ha dichiarato che dal 2011 non ha più fatto ricorso all'indebitamento; con riguardo all'ultima, ha fatto presente di aver provveduto solo nel 2012 ad aggiornare il valore dei conferimenti al fine di adeguare i valori in vista della futura contabilità economico-patrimoniale prevista e che, a seguito di tale aggiornamento, il valore dei conferimenti ha subito una variazione negativa, assorbita dal valore del patrimonio netto, sicché nelle variazioni di detto patrimonio, oltre al risultato economico di esercizio, è confluita anche detta variazione (in relazione alla quale l'ente non ha apportato rettifiche al conto economico, in quanto, consideratane l'eccezionalità, avrebbe falsato il valore del conto economico stesso).

Tali chiarimenti non esimono la Sezione dall'evidenziare che:

- al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere al riaccertamento degli stessi. Trattasi di un controllo sostanziale, che si effettua non solo mediante la verifica della ragione, del titolo giuridico e della giustificazione dei debiti esistenti, ma anche dell'effettività dell'obbligo di pagare, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. Il mantenimento in bilancio dei residui passivi, infatti, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivo (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.). La Sezione, pertanto, invita l'ente ad operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza;

- l'utilizzo di risorse pubbliche, anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società), impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività;



- nel caso di sfioramento del parametro relativo all'indebitamento, occorre che gli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ciascuno per la rispettiva competenza) e gli organi politici effettuino una verifica, puntuale e costante, degli equilibri di bilancio, da compiere anche con cadenza infrannuale e, comunque, non soltanto in occasione dell'adozione della delibera di cui al comma 2 dell'art. 193 del TUEL.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Francesca Dimilla

